

D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2706
Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Art. 31 septies -
Associazioni Fondiarie - Approvazione delle «Linee guida per
la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli
associati»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 31 septies, comma 13, che così recita:

13. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019» approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati;

Considerato che:

- le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari o aventi titolo dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, e per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo;
- l'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia e che le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa;
- Regione Lombardia, al fine di esercitare il ruolo di Ente di Governo, intende fornire indirizzi omogenei circa le modalità di redazione dei piani di gestione da parte delle associazioni fondiarie;

Ritenuto che l'elaborazione di «Linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati» può costituire un utile ed omogeneo riferimento per le associazioni fondiarie in ordine alle modalità e alle condizioni di gestione dei terreni ad esse conferite;

Dato atto che in data 25 ottobre 2019 si è tenuto un incontro con le rappresentanze delle Organizzazioni Agricole, delle Comunità Montane (UNCHEM) e dei Comuni (ANCI) al fine di acquisire suggerimenti e osservazioni, dal quale è emersa una sostanziale condivisione delle linee guida;

Dato atto che con d.g.r. n. 2567 del 2 dicembre 2019 è stato richiesto parere alla Commissione Consiliare in merito alle «Linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio» di cui all'art. 31 septies della l.r. 31/2008;

Preso atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 5 dicembre 2019, comunicato con nota 2018/XI.2.4.3.59, custodita agli atti della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, in applicazione delle disposizioni dell'art. 31 septies della l.r. 31/2008 e sulla base delle motivazioni sopra esposte, le «Linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati», di cui all'allegato 1 composto di n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepito le premesse:

1. di approvare, ai sensi del comma 13 dell'art. 31 septies della l.r. 31/2008, le «Linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati» di cui all'allegato 1, composto di n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI TERRENI DELL'ASSOCIAZIONE FONDIARIA

Premessa

Il Piano di Gestione dei Terreni dell'Associazione fondiaria (Piano di Gestione) è uno strumento gestionale che, a partire dall'acquisizione degli elementi conoscitivi del territorio oggetto di intervento, definisce gli obiettivi, gli strumenti e le scelte gestionali da applicare per individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in termini di produzione agricola e forestale nonché di perseguimento di scopi sociali. Le caratteristiche dei gestori individuati dell'Associazione fondiaria devono essere coerenti con tali finalità. Il periodo di applicazione del Piano di Gestione non può essere inferiore a 5 anni in quanto un limite temporale inferiore non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi gestionali previsti. Le superfici sottoposte a Piano di Gestione sono pertanto vincolate dal rispetto degli impegni previsti dal piano stesso, per tutta la durata di pertinenza.

La gestione delle aree interessate dovrà consentire: la sostenibilità economica degli interventi; la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari; il rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; l'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi e vegetali; la prevenzione dei rischi idrogeologici e di incendio.

DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE INFORMAZIONI CHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE PRESENTI NEL PIANO DI GESTIONE

1. Elementi conoscitivi dello stato di fatto

Definizione delle caratteristiche territoriali oggetto di Piano di Gestione

Descrizione delle superfici soggette a pianificazione mediante una tabella riportante l'elenco delle particelle catastali, corredata dall'indicazione di: estremi catastali delle particelle (Comune, foglio di mappa, numero particella, superficie, qualità e classe) che si intendono coltivare; abbinamento delle particelle catastali al codice colturale corrispondente; superficie agricola utilizzabile, in base ai rilievi in campo secondo le codifiche uso suolo DUSAF per ogni particella catastale; tipologia di possesso, diritti d'uso e aventi titolo.

Si dovranno anche fornire indicazioni circa l'esistenza di eventuali aziende agricole tra i conferenti dei terreni e di eventuali gestori già individuati e relativi contratti di affidamento.

Inquadramento ambientale del territorio oggetto del piano.

Descrizione schematica delle caratteristiche fisiche e climatiche, finalizzata soprattutto a evidenziare gli elementi che possono condizionare le scelte gestionali, corredata delle cartografie previste al successivo punto 4 b)

Analisi di dettaglio delle risorse vegetazionali.

L'analisi deve includere il rilievo della vegetazione presente nei boschi, coltivi e pascoli, ovvero di ciascuna superficie a vegetazione omogenea individuata, definendo in tal modo adeguate unità gestionali funzionali agli specifici indirizzi colturali adottati.

2. Analisi della gestione attuale e pregressa dei terreni.

L'analisi deve riguardare:

- l'individuazione dei fabbricati e degli impianti, delle infrastrutture irrigue e di viabilità, con descrizione funzionale alla gestione e organizzazione produttiva;
- gli orientamenti produttivi per le produzioni animali o vegetali, per le pratiche agronomiche e pastorali di gestione e di miglioramento, per ogni unità gestionale;
- la valutazione sintetica degli effetti della gestione pregressa e di eventuali precedenti interventi, evidenziandone ricadute e criticità.

3. Valutazione delle potenzialità produttive dei terreni.

Il Piano dovrà valutare le potenzialità produttive relativamente a questi aspetti:

- il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati;
- Il miglioramento dei fondi e il potenziamento di unità di coltivazione produttiva ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, nonché l'avvio ed il consolidamento di nuove imprese agricole;
- le attitudini e le limitazioni d'uso delle terre;
- la realizzazione di azioni per valorizzare le attività anche per gli aspetti sociali, educativi, formativi, nonché per lo sviluppo di forme di agricoltura multifunzionale.

IL Piano di Gestione dovrà inoltre contenere una valutazione delle migliori soluzioni anche sotto il profilo:

- a) della ricomposizione fondiaria;
- b) del razionale sfruttamento del suolo;
- c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
- d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio

Per quanto riguarda i terreni forestali il Piano di Gestione dovrà far riferimento alle indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale dell'area, ove vigente.

4. Documentazione del Piano di Gestione.

Ciascun Piano di Gestione deve pertanto comprendere i seguenti documenti:

- a) Relazione
- b) Cartografia d'analisi e di piano
- e) Regolamento di attuazione

a) Relazione del piano

La relazione deve, in forma sintetica ma esauriente, permettere di comprendere al meglio il contesto territoriale e socio-economico in cui si colloca il piano, le basi informative acquisite, la loro valutazione ed infine le motivazioni che hanno condotto alle scelte di piano per quanto attiene gli indirizzi culturali individuati, le scelte tecniche ed operative, le modalità di individuazione dei soggetti gestori.

La relazione dovrà essere corredata da semplici ancorché esaustive schede delle unità gestionali e dei fabbricati coinvolti.

b) Cartografia di analisi e di Piano

I dati cartografici relativi al piano di gestione dei terreni dell'Associazione fondiaria sono resi disponibili in formato digitalizzato georiferito. La predisposizione della cartografia, redatta in conformità con gli indirizzi regionali per la realizzazione del SIT, coerentemente con lo sviluppo della relazione, si compone in generale nei seguenti documenti:

Cartografie di analisi

- Carta dell'uso del suolo con codifiche DUSAF (con indicazione dei confini della superficie oggetto di Piano di Gestione, digitalizzata e georiferita, nonché dei confini amministrativi);
- Carta degli elementi di rilevanza ambientale (Natura 2000, aree protette, PAI)
- Cartografia forestale (con indicazione aree percorse da incendio – catasto incendi);

Cartografie di piano

- Carta delle unità gestionali con individuazione degli indirizzi colturali.

c) Regolamento di attuazione

Il regolamento disciplina l'attuazione del piano di gestione con riferimento a due fattispecie in particolare:

- Gli elementi a salvaguardia del patrimonio delle proprietà conferite;
- Gli elementi per la contrattualizzazione dei terreni secondo le scelte colturali individuate

Il Regolamento di attuazione prevede che l'Associazione fondiaria, per gli interventi su aree conferite dagli associati, ove non diversamente definito al momento del conferimento, stipuli preferibilmente una polizza di responsabilità civile a copertura di eventuali danni che dovessero essere involontariamente causati verso terzi.

5. Documenti di base da utilizzare per la relazione del piano di gestione dell'Associazione fondiaria

Tutta la cartografia sottoelencata è disponibile sul geoportale di Regione Lombardia all'indirizzo: www.geoportale.regione.lombardia.it Per la redazione cartografica dovrà essere utilizzato il sistema di riferimento_WGS84 – UTM32N

La base cartografica di riferimento per la Regione Lombardia è la CTR Carta Tecnica Regionale e, per una diversa visualizzazione, le ortofoto più recenti presenti sul geoportale.

Dati agricoli e forestali e di copertura del territorio: Carta Uso e copertura del suolo – DUSAF

Per informazioni di dettaglio sulla copertura forestale, sono disponibili le cartografie derivate tratte dai Piani di Indirizzo Forestale: Carta dei Tipi Forestali; Carta delle destinazioni selvicolturali; Carta di Governo del bosco;

Biodiversità, Aree protette e Natura 2000: Rete Ecologica Regionale – RER e Carta delle Aree Protette

D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2708
L.r. 31/2008, art. 141. Approvazione del protocollo di calcolo degli obblighi ittiogenici a carico del concessionario di derivazioni idriche superficiali

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regio decreto 1604/1942 «Testo Unico delle leggi sulla pesca», che introduce l'obbligo per i concessionari di derivazioni idriche di compensare gli impatti della derivazione sull'ittiofauna e sugli ecosistemi acquatici mediante semine annuali;

Vista la l.r. n. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione», ed in particolare l'art. 141 relativo alle derivazioni di acque in concessione ed agli interventi sui corpi idrici, che prevede al comma 2 lett. a) che:

- la Giunta regionale stabilisca disposizioni per la tutela della fauna ittica relativamente agli oneri a carico del concessionario di derivazioni idriche superficiali;
- il concessionario possa assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica oppure mediante semina diretta di ittiofauna o progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;

Considerato che le entrate derivate dal versamento degli obblighi ittiogenici sono vincolate al finanziamento di attività ittiogeniche e di tutela della fauna ittica e degli ambienti acquatici;

Vista la d.g.r. n. 16065 del 23 gennaio 2004 «Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 12/2001» che definisce i criteri per la compatibilizzazione delle derivazioni d'acqua con la tutela dell'ittiofauna e degli habitat acquatici, prevedendo che nei disciplinari di concessione di derivazione di acque superficiali siano inseriti detti criteri;

Rilevato che al paragrafo «Oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche» delle disposizioni di cui alla citata d.g.r. 16065/2004 l'obbligo ittiogenico è definito come l'onere a carico del concessionario quale compensazione del complesso degli impatti comunque determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sul suo ambiente di vita, da commisurarsi in rapporto alle alterazioni causate, ed è stabilito che l'obbligo ittiogenico minimo (o base), legato alla mera sottrazione d'acqua, è pari al valore di 250 trote fario di lunghezza compresa fra i 9 e i 12 cm per ogni modulo d'acqua derivato (100 litri/secondo) medio o frazione di esso;

Considerato che la citata d.g.r. n. 16065/04 non definisce le modalità di quantificazione degli ulteriori impatti oltre a quello minimo, ma rimanda agli Uffici provinciali competenti la determinazione dell'obbligo ittiogenico complessivo e l'inserimento dello stesso negli atti concessori;

Dato atto che il riordino delle Province a seguito della l.r. 56/2014 ha comportato il trasferimento delle competenze in materia di pesca in capo a Regione Lombardia;

Ravvisata pertanto la necessità di definire un protocollo di calcolo dell'obbligo ittiogenico complessivo da applicarsi in maniera uniforme sul territorio regionale e di prevedere con apposito atto dirigenziale l'approvazione delle disposizioni procedurali riguardo la tempistica e le modalità di assolvimento di tale obbligo da parte dei concessionari;

Ritenuto pertanto opportuno:

1. definire la modalità di quantificazione dell'obbligo ittiogenico complessivo, che tenga conto della sottrazione di acqua delle derivazioni e degli ulteriori impatti sull'ittiofauna e sull'ecosistema acquatico determinati dalle alterazioni residue sul corso d'acqua;
2. stabilire che la quantificazione dell'obbligo base è determinato dal parametro monetario di € 30,00 per ogni modulo medio previsto nel disciplinare di concessione. Tale parametro corrisponde al valore medio rilevato sul mercato nel triennio 2016 - 2018 di 250 trote fario di lunghezza compresa fra i 9 e i 12 cm;
3. considerare i seguenti 3 parametri per la quantificazione delle alterazioni residue, che si traducono in un fattore di correzione dell'obbligo base:
 - esclusivamente per le derivazioni ad uso idroelettrico o industriale: lunghezza del tratto fluviale coinvolto dalla derivazione, intesa come la porzione di corso d'acqua compresa fra l'opera di presa e la restituzione (nel caso di prese multiple si considera quella sul corpo idrico principale);
 - rilevanza e caratteristiche del popolamento ittico presente o potenzialmente presente;

- presenza del passaggio artificiale per pesci;
4. approvare il «Protocollo di calcolo dell'obbligo ittiogenico complessivo», di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
 5. stabilire che l'obbligo ittiogenico come sopra definito si applichi a tutte le nuove concessioni e ai rinnovi di concessione di derivazioni d'acqua superficiale;
 6. determinare che l'assolvimento dell'obbligo ittiogenico decorre dall'annualità successiva a quella della pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
 7. stabilire le seguenti esclusioni dall'assolvimento degli obblighi ittiogenici:
 - derivazioni secondarie, innestate su corsi d'acqua derivati da corso d'acqua naturale, in quanto l'obbligo è assolto dal primo derivatore;
 - impianti che turbinano tutto od una quota parte del deflusso minimo vitale (DMV);
 - concessioni di derivazione di acqua superficiale inferiori o pari a un modulo medio fatta eccezione per l'uso idroelettrico o industriale;
 8. stabilire che per le concessioni vigenti inferiori o pari a un modulo derivato, ed aventi diritto all'esenzione dall'obbligo, l'esenzione si applica dall'annualità successiva alla pubblicazione del presente provvedimento;
 9. dare atto che l'assolvimento dell'obbligo, ai sensi della l.r. 31/2008, art. 141 comma 2) lettera a) così come modificata dalla citata l.r. 9/2019 può avvenire mediante:
 - a) corresponsione in denaro a Regione Lombardia,
 - b) semina diretta di ittiofauna,
 - c) realizzazione di progetti mirati alla salvaguardia della fauna ittica, anche in forma consorziata, per i quali è stabilito un valore minimo di €8.000,00;
 10. determinare che con successivo atto del dirigente competente saranno definite le disposizioni attuative per l'assolvimento dell'obbligo ittiogenico da parte dei titolari di concessione di derivazione idrica da acque superficiali nelle diverse modalità previste dalla l.r. 31/2008 art. 141 co. 2 lettera a) di cui al punto precedente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di approvare il «Protocollo di calcolo dell'obbligo ittiogenico complessivo», redatto in base ai parametri indicati in premessa, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di quantificare gli oneri a carico del concessionario di derivazioni di acque superficiali;
2. di stabilire le seguenti esclusioni dall'assolvimento degli obblighi ittiogenici:
 - derivazioni secondarie, innestate su corsi d'acqua derivati da corso d'acqua naturale;
 - impianti che turbinano tutto od una quota parte del DMV;
 - concessioni di derivazione di acqua superficiale inferiori o pari a un modulo medio, fatta eccezione per l'uso idroelettrico o industriale;
3. di stabilire, altresì che:
 - che l'obbligo ittiogenico come sopra definito si applica a tutte le nuove concessioni e ai rinnovi di concessione di derivazioni d'acqua superficiale;
 - l'assolvimento dell'obbligo ittiogenico quantificato ai sensi del presente provvedimento decorre dall'annualità successiva a quella della pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
4. di dare atto che l'assolvimento dell'obbligo, ai sensi della l.r. 31/2008, art. 141 comma 2) lettera a), così come modificata dalla citata l.r. 9/2019, può avvenire mediante:
 - corresponsione in denaro a Regione Lombardia;
 - semina diretta di ittiofauna;
 - realizzazione di progetti mirati alla salvaguardia della fauna ittica, anche in forma consorziata, per i quali è stabilito un valore minimo di € 8.000,00;
5. di dare atto che con successivo atto del dirigente competente saranno definite le disposizioni attuative per l'assolvimento dell'obbligo ittiogenico da parte dei titolari di concessione di derivazione idrica da acque superficiali, nelle diverse modalità